




Allegato **A**

COMUNE DI CASTROVILLARI

RICOGNIZIONE PARTECIPATE ANNO 2017



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

COMUNE DI CASTROVILLARI

Indice

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Sezione 1

Relazione tecnica

1.1 Premessa	Pag.	3
1.2 Il quadro normativo di riferimento	"	3
1.3 Le Società partecipate del comune di Castrovillari	"	6
1.4 Ricognizione delle società partecipate controllate dirette e indirette(tramite) –		
Assoggettate alla revisione straordinaria	"	7
1.4.1 Società partecipate controllate	"	7
1.4.1.1 Gas Pollino s.r.l.	"	7
1.4.1.2 Pollino Gestione Impianti s.r.l.	"	9
1.4.2 Società partecipate indirette	"	12
1.4.2.1 Sviluppo Energia s.r.l.	"	12

Sezione 2

Conclusione - ALLEGATI

2.1 Conclusione	Pag.	13
2.2 ALLEGATI	"	14

Sezione 1

Relazione tecnica

1.1 Premessa

Richiamato integralmente Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Castrovillari (articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge n. 190/2014), regolarmente approvato con deliberazione dal Commissario Straordinario (Con i poteri del Consiglio Comunale) del 24/03/2015 n. 3 e regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti della Regione Calabria il 05/05/2015 con prot. n. 9449, come pure si richiama la relazione del Sindaco circa i risultati inerenti l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione di cui in precedenza a norma della legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 23 Dicembre 2014, n. 190), trasmesso alla Corte dei Conti della Regione Calabria il 19/04/2016 con prot. n. 8989.

Inoltre, si precisa che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1., T.U.S.P.

1.2 Il quadro normativo di riferimento

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disciplina un procedimento di **revisione straordinaria delle partecipazioni societarie** detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, che si affianca, una tantum, a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20. La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del Decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2. In particolare sono definite società indirettamente detenute, oggetto del predetto art. 24, le partecipazioni detenute dall'Amministrazione per "il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, co. 1, lett. g)).

L'art. 24 impone, quindi, che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie:

- **Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del medesimo Decreto.** Il comma 1 dispone che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi "per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

➤ **Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2.** La norma prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

➤ **Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.** La previsione in discorso introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'art. 20. In virtù di ciò, anche la revisione straordinaria deve valutare:

a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 24 prescrive che, entro il 30 settembre 2017 (art. 24, comma 1, così modificato e integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100), ciascuna Amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ovvero ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Rispetto al procedimento di revisione straordinaria, il comma 2 dell'art. 24 precisa che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 (Regioni, Enti Locali, camere di commercio, università e autorità portuali), che hanno già adottato un piano di razionalizzazione delle società partecipate, basato su parametri simili, entro il 30 aprile 2015 (nonché effettuato le conseguenti azioni esecutive entro il 31 dicembre 2015, e relazionato in merito agli organi di controllo entro il 31 marzo 2016), il descritto procedimento di revisione straordinaria ne costituisca un aggiornamento, fermi restando le novelle normative introdotte ed i termini previsti. A tal proposito l'Amministrazione comunale (commissario Straordinario), come meglio descritto nella premessa, ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, co. 612 della Legge 190/2014)" nell'anno 2015 e nel 2016, il Sindaco ha inoltrato alla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Calabria, la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della legge n. 190/2014.

Il presente Piano di ricognizione e/o di Revisione Straordinaria che dir si voglia rappresenta l'aggiornamento del Piano precedentemente adottato da questo Ente, sopra meglio specificato, tenuto conto dell'innovato quadro normativo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016. Lo stesso sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Calabria, nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Castrovillari.

Precisato che dalla data di approvazione del precedente piano di ricognizione, approvato in data 24/06/2015 con Del. C.C. n. 3 (Commissario straordinario), alla data del 23 settembre 2016, per come prescrive l'art. 24 del T.U.P.S., nessuna partecipata è stata inglobata, costituita, acquisita o alienata.

Elenco delle società direttamente e indirettamente partecipate e delle quote detenute dal Comune di Castrovillari

COMUNE DI CASTROVILLARI	
Partecipazioni dirette (Società controllate)	
Società	Quota di partecipazione
Gas Pollino s.r.l.	81,60%
Pollino Gestione Impianti s.r.l.	80,34%
Partecipazioni indirette	
Società	Modalità di partecipazione
Sviluppo Energia s.r.l.	Tramite Pollino Gestione Impianti s.r.l. con Q.ta di partecipazione indiretta 16,068%
Partecipazioni non oggetto di razionalizzazione	
Società	Quota di partecipazione
Pollino Sviluppo Società consortile a r.l. G.a.l.	10%
Co.S.S.Po. (Consorzio Servizi Sociali Pollino)	40%
Cosenza Acque S.p.a. (società inattiva – in corso la procedura di liquidazione)	2,06%
Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza (Ente pubblico economico) (*)	2,68%

* Occorre precisare che con decreto della Giunta Regionale della Calabria n. 115 del 29 giugno 2016 è stato istituito il CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria), quale ente pubblico economico, strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento, senza liquidazione, dei cinque consorzi provinciali della Regione Calabria, tra cui il Consorzio Industriale per la Provincia di Cosenza (ASI). Alla data del 28/04/2017 non è stato approvato il bilancio 2016 e che il Commissario Straordinario, dott.ssa Rosaria Guzzo, ha adottato il decreto n. 64/2017 stabilendo di avvalersi del maggior termine di 180 gg. per l'approvazione del bilancio esercizio 2016.

Le società indirette detenute per tramite di società controllate risultano anch'esse annoverabili nelle casistiche e finalità previste dall'art. 4 del TUSP. Nel caso della società partecipata indiretta di 1° livello Sviluppo Energia s.r.l., stante la quota di partecipazione, non si determina per questo Comune il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc, pertanto si esclude nella trattazione generale della presente relazione, comunque rilevabile dal precedente piano di razionalizzazione del 2015, e si limita alla ricognizione della medesima facendo riferimento alla ricognizione risultante dalle schede (Allegato n. 1) di rilevazione per la revisione

straordinaria delle partecipazioni comunali ex art. 24 D. Lgs n. 175/2016 che costituiranno parte integrale e sostanziale del presente "Piano". Si procede nella trattazione, in dettaglio, poiché società controllate da questo Comune della sole società: Gas Pollino s.r.l. e Pollino Gestione Impianti s.r.l.

1.4 Ricognizione delle Società partecipate controllate dirette e indirette (tramite) – Assoggettate alla revisione straordinaria

1.4.1 Società partecipate controllate

1.4.1.1 Gas Pollino s.r.l.

Società a capitale pubblico, partecipata dal Comune di Castrovillari nella misura del 81,60%, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 17/12/2002.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale

Articolo 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2022 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea .

Articolo 4 Oggetto

*La società ha per oggetto in via prioritaria la vendita del gas naturale (metano);
la società inoltre può*

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per la raccolta, anche temporanea, di risparmi;*
- b) assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio cd eventualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali operazioni siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con l'ordinamento legale;*
- c) promozione: progettazione e sviluppo di servizi telematici di interesse per enti pubblici, aziende e singoli cittadini;*
- d) attività di consulenza e di servizi relativamente alla gestione di servizi pubblici di competenza di Enti Locali;*

La società potrà inoltre compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria idonea al raggiungimento dello scopo sociale. Potrà altresì stipulare convenzioni, assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi cd entità associative in genere.

I soci possono essere:

- A. Enti locali, Aziende speciali, Consorzi o Società partecipate;
- B. Privati che operano nel settore;

Originariamente i soci risultano essere il Comune di Castrovillari, il Comune di San Basile, il Comune di Laino Borgo ed il Consorzio Acea Calabria.

Il capitale sociale originario è di Euro 10.500,00 suddivise in quote da Euro 1,00 ciascuno, così suddiviso:

- α) 90%, pari ad euro 9.450,00 tra i Comuni di Castrovillari (81,6% pari ad euro 8.568,00); Laino Borgo (5,16%) ed il Comune di San Basile (3,24%);
- β) 10% al Consorzio Acea Calabria (società inattiva – Sono in corso procedure di scioglimento e liquidazione);

Organi della Società sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione era composto da n.5 Consiglieri nominati dalle Amministrazioni comunali.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Con successiva deliberazione consiliare n.59 del 27 settembre 2004 si è provveduto alla riapprovazione ed all'adeguamento normativo dello statuto della Società, consistente essenzialmente:

- α) Riduzione a n.3 componenti del Consiglio di Amministrazione;
- β) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e scelta del modello di amministrazione riservato ai soci, ai sensi dell'articolo 2479 del c.c.

In data **6 aprile 2016** con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 sono state adottate modifiche allo statuto della Società Gas Pollino srl, tra cui quella riguardante l'aumento di capitale sociale fissandolo ad **€ 120.000,00**.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Castrovillari il servizi di vendita di gas naturale (metano).

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30 /11/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto era classificabile come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Castrovillari

Situazione economica

In merito alla situazione economica si veda l'Allegato n.1 al presente (*Schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex art. 24 D. Lgs. N. 175/2016*). Dal predetto Allegato risulta evidente che la società presenta negli anni in esame un costante risultato positivo di esercizio che contribuisce, con la ripartizione degli utili, al bilancio del Comune di Castrovillari.

Impatto criteri di razionalizzazione

La società opera nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto strategico sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La gestione è condotta con efficacia e nel rispetto degli equilibri economici.

Nel caso in esame NON si ritengono applicabili nessuno dei criteri di razionalizzazione stabiliti dall'ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e smi. Pertanto si ritiene di doverla "mantenere".

1.4.1.2 Pollino Gestione Impianti s.r.l.

Società a capitale pubblico, partecipata dal Comune di Castrovillari nella misura del 80,34% costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 17/12/2002 .

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale,

Articolo 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2032 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 3 Oggetto

La società ha per oggetto:

- α) la costruzione e gestione degli impianti di distribuzione del gas;*
- β) la gestione del servizio idrico, anche in ottemperanza e per le disposizioni di cui alla Legge n° 36 del 5.1.94;*
- χ) produzione e gestione del biogas, delle fonti alternative di energia quali l'eolico le biomasse ecc., nonché l'intero ciclo di commercializzazione delle risorse energetiche;*
- δ) realizzazione di opere accessorie connesse e necessarie al corretto svolgimento dei servizi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 Legge 498/92, nonché interventi nel settore delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico.*

La società potrà assumere la gestione di servizi pubblici di altre amministrazioni secondo le norme previste dalla legge.

La società potrà svolgere inoltre ogni attività nel campo dei servizi, non precedentemente menzionati, nel rispetto della normativa vigente.

La società potrà pertanto effettuare tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, in particolare studi per l'organizzazione del servizio.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può: emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale compresa l'assunzione di finanziamenti e la stipula di contratti di mutuo o di leasing; essa può prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie; potrà assumere anche direttamente, intere essenze e partecipazioni in Consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio.

Potrà inoltre affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti e opere realizzate dall'amministrazione pubblica.

I soci sono:

- Il Comune di Castrovillari;
- Il Comune di San Basile;
- Il Comune di Laino Borgo;

- Il Consorzio Acea Calabria (società inattiva – Sono in corso procedure di scioglimento e liquidazione);

Il capitale sociale originario era di Euro 10.500,00 suddivise in quote nominali non inferiori ad Euro 1,00 ciascuno.

Organi della Società sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione era composto da n.5 Consiglieri nominati dalle Amministrazioni comunali.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

In data 17 febbraio 2003 è stata stipulata convenzione tra i Comuni di Castrovillari, Laino Borgo, San Basile e la Società Pollino Gestione Impianti s.r.l. per la disciplina della concessione delle reti di distribuzione del gas. Con la predetta convenzione i Comuni soci hanno concesso in uso alla Società per un periodo di anni 12 le reti di distribuzione del gas site nei propri territori e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. La durata della predetta convenzione, fatto salvo le diverse determinazioni legislative sopravvenute, è stata fissata in anni 12 rinnovabili.

A fronte della predetta concessione, la Società concessionaria si è obbligata a versare in favore del Comune di Castrovillari un canone annuo di euro 180.000,00, oltre Iva. Il predetto canone è oggetto di aggiornamento annuale.

Alla scadenza della concessione le reti dovranno essere riconsegnate gratuitamente al concedente in buone condizioni manutentive e di funzionalità.

Con successiva deliberazione consiliare n.58 del 27 settembre 2004 si è provveduto alla riapprovazione ed all'adeguamento normativo dello statuto della Società, consistente nella riduzione a n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente con deliberazione consiliare n. 8 del 13 gennaio 2009 si è autorizzato l'aumento del capitale sociale da 10.500,00 euro ad 83.000,00 euro e di conseguenza all'acquisizione di n. 66.682 quote pari ad euro 66.682,00 costituenti l'80,35% del capitale sociale.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Castrovillari, esclusivamente, la gestione degli impianti di distribuzione del gas.

La predetta gestione è regolata da apposita convenzione Rep. n. 22 del 17 febbraio 2003, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Castrovillari in data 20/02/2003, al n. 178, Serie 1. stipulata tra i Comuni di Castrovillari, Laino Borgo, San Basile e la Società Pollino Gestione Impianti s.r.l. per la disciplina della concessione delle reti di distribuzione del gas.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30 /11/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto era classificabile come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Castrovillari

Situazione economica

In merito alla situazione si veda l'Allegato n. 1 (*Schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex art. 24 D. Lgs. N. 175/2016*). Dal predetto Allegato risulta evidente che la società presenta negli anni in esame un costante risultato positivo di esercizio che contribuisce, con la ripartizione degli utili, al bilancio del Comune di Castrovillari.

Impatto criteri di razionalizzazione

La società opera nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto strategico sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La gestione è condotta con efficacia e nel rispetto degli equilibri economici.

Nel caso in esame NON si ritengono applicabili nessuno dei criteri di razionalizzazione stabiliti dall'ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. Pertanto si ritiene di doverla "mantenere".

1.4.2 Società partecipate indirette

1.4.2.1 Sviluppo Energia s.r.l.

Società, con sede in Castrovillari alla via Muletta s.n.c, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cosenza, codice fiscale e Partita IVA 02940590785, REA 200363, costituita con atto del 7 luglio 2008 Rep. N. 5182 – Racc. 1645, rogato dal notaio dott. Luigi Viteritti, registrato a Castrovillari in data 23 luglio 2008 al n. 1512 – serie T.

Talea società, costituita inizialmente con capitale sociale di Euro 200.000,00 interamente versato, ha come socio:

- la Pollino Gestione Impianti s.r.l. per una quota pari a nominali Euro 80.000,00, pari al 40% del capitale sociale;
- la Esco Gas s.r.l., per una quota pari a nominali Euro 60.000,00, pari al 30% del capitale sociale;
- la Cnea Sud s.r.l. per una quota pari a nominali Euro 60.000,00, pari al 30% del capitale sociale.

Successivamente con verbale dell'Assemblea del 24 marzo 2015 redatto dal notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 12479 – Raccolta n. 5471, si è deliberato di aumentare il capitale sociale ad Euro 400.000,00.

In conseguenza delle intervenute sottoscrizioni il capitale sociale di Euro 400.000,00 risulta così ripartito tra i soci:

- Esco Gas s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 160.000,00 pari al 40% del capitale sociale;
- Cnea Sud s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 160.000,00 pari al 40% del capitale sociale;
- Pollino Gestione Impianti s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 80.000,00, pari al 20% del capitale sociale.

Rapporti di servizio con l'ente

Non sussiste alcun rapporto di servizio con l'Ente.

La partecipazione di controllo indiretto è funzionale all'attività della Pollino Gestione Impianti s.r.l. e come tale strettamente necessaria rispetto alle finalità economiche, gestionali e di mercato della società.

Situazione economica

In merito alla situazione si veda l'Allegato n. 1 al presente (*Schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex art. 24 D. Lgs. N. 175/2016*). Dal predetto Allegato risulta evidente che la società presenta negli anni in esame un costante risultato positivo di esercizio che contribuisce, con la ripartizione degli utili, tramite la controllata Pollino Gestione Impianti srl, al bilancio del Comune di Castrovillari.

Impatto criteri di razionalizzazione

La Società opera nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione indiretta è funzionale all'attività della Pollino Gestione Impianti s.r.l. e come tale necessaria alle finalità economiche, gestionali e di mercato della società stessa e, di conseguenza, compatibile alle finalità istituzionali del Comune di Castrovillari. La gestione è condotta nel rispetto degli equilibri economici.

*Per questa partecipata indiretta si dovrà procedere alla razionalizzazione perché rientrante nel caso previsto dall'Art. 20, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.: "società che risultano prive di dipendente o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In merito, per i dettagli consultare l'Allegato n. 1 al presente (Schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex art. 24 D. Lgs. N. 175/2016). Quindi, si dovrà procedere alla dismissione delle quote di partecipazione detenute in quanto non dotata di personale alle dipendenze e che, presumibilmente, tale procedimento si potrà concludere entro il **01/09/2018 (art. 24, comma 4, T.U.S.P.)** mediante cessione della partecipazione a titolo oneroso. Non si può omettere di evidenziare che tale criterio di razionalizzazione, per la Società Sviluppo Energia srl era già stato stabilito nell'adozione del precedente Piano di Razionalizzazione delle partecipate detenute da questo comune, a tutt'oggi risulta non essere stato avviato.*

Le eventuali operazioni di aggregazione che dovessero interessare la Società in oggetto, operante in un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, non sono attivabili nel caso in specie; trattasi di società indirettamente partecipata da una amministrazione con quota minoritaria e che pertanto, allo stato, l'unica operazione di razionalizzazione che si rende possibile effettuare è quella della cessione delle quote in possesso. Si precisa che per la controllata, Pollino Gestione impianti srl (Società tramite) le quote di possesso sono pari al 20%, mentre per questa amministrazione sono pari al 16,068%.

Sezione 2

Conclusione – ALLEGATI

2.1 Conclusione

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni intraprese nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2015 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Di tutte le società partecipate detenute da questo Comune, allo stato, dalla ricognizione effettuata l'unica assoggettabile a razionalizzazione è la partecipata indiretta Sviluppo Energia s.r.l. perché ricadente nelle ipotesi previste dall'Art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 e s.m.i.

Altre società, indipendentemente dal volere/potere di questo Comune ricadono nei seguenti casi:

- a) Società in corso di scioglimento o liquidazione;
- b) Società già accorpate;


c) Consorzi non assoggettabili a razionalizzazione.

La Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEAUT/2017/INPR, nella seduta del 19 luglio 2017, ha disposto le linee di indirizzo per la ricognizione e il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati (ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016) e che pertanto si è proceduto alla compilazione delle relative schede, qui identificate **nell'allegato n.1** che sono da ritenere parte integrale e sostanziale del presente piano di ricognizione. Si precisa che tutte le schede dati contenute nel predetto saranno comunicati al MEF, tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro - <http://www.portaletesoro.mef.gov.it/> - con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. La rilevazione dei dati rimarrà aperta fino al **31 ottobre 2017**, fermo restando l'obbligo di adozione dei provvedimenti di ricognizione straordinaria da parte delle Amministrazioni entro il **30 settembre 2017** ex art. 24, Dlgs. N. 175/2016 (così modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100).

2.2 ALLEGATO N. 1 (Schede dati delle partecipate oggetto della revisione straordinaria 2017).

Castrovillari, 1° settembre 2017

Il Responsabile
dr. Antonio Pugliese



Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
dott.ssa Beatrice Napolitano





CITTA' DI CASTROVILLARI
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Risorse Finanziarie-Valorizzazione Patrimonio-Società ed Enti Partecipati
Piazza Municipio 1 – Palazzo di Città - Cap. 87012 – Prov. Cs
Cod. Fisc. 83000330783 – P. I. 00937850782 – C.C.P. 298893

Oggetto: Nota integrativa alla relazione tecnica del piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Castrovillari.

Con la presente si prende atto della volontà espressa dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/09/2017, il quale diversamente dalle conclusioni a cui si è pervenuti a seguito dell'istruttoria eseguita dall'ufficio competente, ha stabilito di voler mantenere la partecipazione indiretta nella Società Sviluppo Energia Srl e conseguentemente di non procedere alla cessione delle relative quote, per le motivazioni addotte.

Pertanto, le schede allegate al presente piano relative alla sola società di che trattasi verranno opportunamente integrate in tal senso.

Lì, 29/09/2017

Il Dirigente Dip. Amm. Fin.
dott.ssa Beatrice Napolitano